

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

DPRReg. 20/11/2020, n. 0161/Pres. (B.U.R. 25/11/2020, n. 49).

Art. 1
(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione a favore di Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, di contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne, previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97 e legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, articolo 4, commi 26, 27 e 28 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.)¹.

Art. 2
(Presentazione delle domande - contenuti)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa².

2. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e loro consorzi, gli enti, le associazioni, le istituzioni e le cooperative che risultino proprietari del bene o dell'area interessata dai lavori o che ne possano disporre per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione d'uso.

Art. 2 bis
(Avvio del procedimento)³

1. L'ente richiedente viene informato dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta alla quale viene allegata una scheda istruttoria da restituire all'Amministrazione regionale utile a fornire gli elementi e le indicazioni per l'evidenza dei criteri di valutazione e l'ammontare della spesa progettuale.

Art. 3
(Assegnazione dei contributi)⁴

¹ Parole aggiunte da art. 1, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

² Parole aggiunte da art. 2, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

³ Articolo aggiunto da art. 3, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

⁴ Articolo sostituito da art. 4, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

1. Con il provvedimento di riparto emanato dall'organo competente sono assegnati i contributi in conto capitale di cui al comma 26 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2005 e i contributi pluriennali di cui al comma 95 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 sulla base dei criteri di valutazione e dell'ammontare della spesa progettuale evidenziati dai soggetti richiedenti nella scheda istruttoria di cui all'articolo 2 bis.

2 Il contributo è assegnato fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.⁵

3. Per valutare l'ammontare della sovvenzione da assegnare a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità da assegnare viene attualizzata secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per gli interventi degli enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

4. L'annualità così attualizzata viene riconosciuta agli assegnatari del contributo ventennale che ricorrono al finanziamento della spesa mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero mediante mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta.

5. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi cui gli stessi devono attenersi.

6. L'ammontare del contributo ventennale che viene riconosciuto ai Comuni o loro Consorzi, risultati assegnatari dello stesso, che ricorrono al finanziamento della spesa tramite l'emissione di buoni ordinari, avviene sulla base del piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato alla spesa ammessa a contributo con il provvedimento di riparto che definisce anche il limite percentuale di partecipazione finanziaria a carico del beneficiario.

7. Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi pluriennali su limiti di impegno, successivamente all'assegnazione degli stessi, dichiarino di provvedere al finanziamento della spesa mediante l'impiego di fondi propri e non mediante prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o mutuo concesso da Istituto di credito diverso dalla Cassa predetta, viene concesso un contributo ventennale di misura annua pari ad un ventesimo della spesa ammissibile senza l'attualizzazione di cui al comma 3.

Art. 4

(Condizioni di ammissibilità e opere ammissibili)

1. È ammessa a contributo un'unica domanda per soggetto richiedente.

⁵ Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/11/2020, n. 0161/Pres. (B.U.R. 25/11/2020, n. 49). Il regolamento DPRReg. 161/2020 si applica ai contributi già concessi e non ancora rendicontati alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento 161/2020.

2. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'articolo 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).⁶

3. (ABROGATO).⁷

4. (ABROGATO).⁸

5. Con il provvedimento di riparto è definito il limite percentuale di risorse da riservare al soddisfacimento delle domande presentate dai Comuni o consorzi di Comuni.

Art. 5 (Criteri di valutazione)

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei Comuni o consorzi di Comuni e quella degli altri soggetti per i quali gli interventi risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorità ed indicazioni:

- a) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto esecutivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito della documentazione necessaria ad eseguire l'intervento, richiesta ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, approvata dall'Ente competente⁹;
- b) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto definitivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera o, per i soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni, dalla disponibilità del progetto di adeguato approfondimento munito di tutte le altre autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera, richieste ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente, qualora sia stata presentata istanza formale all'Ente competente all'approvazione ma non sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio edilizio¹⁰ ovvero rilevanza degli interventi per l'Amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, dell'istanza sociale, delle variazioni demografiche

⁶ Comma sostituito da art. 5, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

⁷ Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/11/2020, n. 0161/Pres. (B.U.R. 25/11/2020, n. 49). Il regolamento DPRReg. 161/2020 si applica ai contributi già concessi e non ancora rendicontati alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento 161/2020.

⁸ Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPRReg. 20/11/2020, n. 0161/Pres. (B.U.R. 25/11/2020, n. 49). Il regolamento DPRReg. 161/2020 si applica ai contributi già concessi e non ancora rendicontati alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento 161/2020.

⁹ Parole aggiunte da art. 6, comma 1, lett. a), DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 6, comma 1, lett. b), DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

- e della popolazione scolastica, della necessità di distribuire armonicamente le risorse con particolare attenzione al territorio della montagna friulana, dell'area giuliana e di alcune parti della pianura friulana;
- c) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza;
 - d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati;
 - e) interventi di ampliamento giustificati da incrementi superiori al 5% dell'utenza servita registrati nel triennio precedente il riparto;
 - f) interventi da realizzarsi in Comuni montani;
 - g) interventi da realizzarsi in Comuni in area obiettivo 2;
 - h) interventi da realizzarsi in Comuni in area a regime transitorio;
 - i) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti (dati ultimo censimento);
 - j) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti (dati ultimo censimento);
 - k) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti (dati ultimo censimento);
 - l) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti (dati ultimo censimento);
- l bis) interventi da realizzarsi da soggetti diversi da Comuni o da consorzi di Comuni.¹¹

2. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

Art. 5 bis (Concessione dei contributi)¹²

1. Ai fini della concessione del contributo, l'ente beneficiario viene informato dell'assegnazione del contributo mediante comunicazione scritta con la quale viene richiesta la documentazione progettuale.

2. Per la concessione si applicano gli articoli da 56 a 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 6 (Rendicontazione)

1. Le spese sostenute vanno rendicontate nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

¹¹ Lettera aggiunta da art. 6, comma 1, lett. c), DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

¹² Articolo aggiunto da art. 7, DPRReg. 30/7/2008, n. 0187/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

Art. 7
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 8
(*Norma transitoria*)

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande già pervenute ed ulteriori istanze possono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.